

## CONVENZIONE QUADRO

tra

**l'Università degli Studi di Messina** (di seguito anche “Università” o “UniMe”), codice fiscale 80004070837 e partita iva n. 00724160833, con sede legale in Messina, Piazza Pugliatti 1, pec: [protocollo@pec.unime.it](mailto:protocollo@pec.unime.it) rappresentata dal Magnifico Rettore *pro tempore*, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (Svizzera) l'11 marzo 1972,

e

La **Società Caronte & Tourist S.p.A.** (di seguito anche “C&T Spa” o “C&T”), con sede legale in Messina, Viale della Libertà, n. 34, codice fiscale e partita iva n. 00288990807, pec: [carontetourist@pec.it](mailto:carontetourist@pec.it) (di seguito anche “C&T”) rappresentata dall'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore* Dott. Ing. Vincenzo Franza, nato a Messina (ME) il 9 giugno 1964

(qui di seguito denominate singolarmente anche “**Parte**” e congiuntamente anche “**Parti**”)

### PREMESSO CHE

- a) UniMe ha predisposto la propria offerta formativa incardinata presso i Dipartimenti dell'Ateneo e intende favorire lo sviluppo della ricerca, del trasferimento tecnologico e del collegamento con il tessuto imprenditoriale anche in vista della creazione di ecosistemi dell'innovazione;
- b) l'implementazione dell'offerta formativa e il programmato sviluppo della ricerca nei settori sopra elencati tiene conto delle enormi risorse naturali derivanti dal contesto geografico nel quale opera UniMe;
- c) la valorizzazione della ricerca – intesa come insieme delle attività attraverso le quali la conoscenza prodotta con la ricerca scientifica viene attivamente trasformata in conoscenza produttiva, suscettibile di applicazioni economiche e commerciali – si svolge attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con grandi partner imprenditoriali, e richiede una sistematica interazione con soggetti diversi;
- d) in particolare, ai sensi dell'Art. 4, comma 3, dello Statuto di UniME “*l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo*”;

- e) il Gruppo Caronte & Tourist è leader nel trasporto marittimo di passeggeri e merci da e verso la Sicilia, nonché con le isole minori siciliane;
- f) C&T ha forte il senso della propria responsabilità sociale e la declina in variegata attività, contribuendo allo sviluppo sociale dei territori in cui è nata e si è via via sviluppata, coniugando l'obiettivo di perseguire l'efficienza economica con quello di operare nel ruolo di "facilitatore" di uno sviluppo e di un benessere generalizzati e di ampio respiro rispetto alla collettività;
- g) per le ragioni sopra esposte, C&T e UniMe, implementando e sistematizzando le convenzioni già in essere con i singoli dipartimenti, intendono contribuire, con la presente Convenzione quadro, all'accrescimento dei livelli formativi e occupazionali, favorendo l'inserimento delle giovani professionalità nel mondo del lavoro oltre che allo sviluppo della ricerca di base ed applicata d'interesse comune;
- h) obiettivo congiunto dell'Università e di C&T è il consolidamento di tali collaborazioni principalmente nei seguenti ambiti:
- supporto ai giovani laureati e agli studenti, durante il percorso universitario, attraverso borse di studio, allo scopo di premiare l'impegno e il merito;
  - possibilità per gli studenti, mediante i tirocini formativi, di partecipare ad attività e progetti aziendali del Gruppo C&T, che consentano l'acquisizione di professionalità rilevanti all'interno del percorso di studio;
  - offerta ai laureandi di un'esperienza formativa all'interno del Gruppo C&T, finalizzata alla realizzazione dell'elaborato finale (tesi di laurea);
  - collaborazione nei percorsi didattici offerti dall'Università, attraverso testimonianze e/o seminari di esperti del Gruppo Caronte & Tourist;
  - condivisione con l'Università dei fabbisogni formativi del Gruppo C&T, allo scopo di definire percorsi didattici specialistici (master), che consentano di acquisire le competenze ricercate da C&T;
  - agevolazione all'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani neolaureati, secondo criteri predeterminati, mediante stage all'interno delle strutture organizzative del Gruppo C&T;

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

## **ART.1**

### **Premesse**

1. Le premesse suddette costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione quadro (di seguito la “**Convenzione quadro**”).

## **ART.2**

### **Finalità**

1. Le Parti convengono che potranno essere intraprese iniziative congiunte, anche con il coinvolgimento delle società del Gruppo C&T, con le seguenti finalità:

- a) svolgere ricerche di comune interesse nei settori produttivi in cui operano, e in particolare negli ambiti citati in premessa, con l'obiettivo di sviluppare conoscenze e possibilità di applicazione di carattere innovativo e di interesse industriale, prevedendo anche la possibilità di scambio di ricercatori e tecnici, nel rispetto della normativa vigente;
- b) formare risorse di elevata qualificazione, in particolare nei settori citati in premessa.
- c) favorire l'inserimento nel mondo del lavoro di giovani neolaureati, secondo criteri pre-determinati e concordati tra le Parti;
- d) collaborare nella definizione di percorsi formativi specialistici che consentano di acquisire competenze e conoscenze d'interesse per C&T, tenendo conto dei fabbisogni formativi del contesto imprenditoriale;
- e) coinvolgimento di C&T nell'attività formativa dell'Università, attraverso testimonianze e seminari nelle aree d'interesse ove ciò sia reputato da Unime funzionale ad un miglioramento dell'offerta formativa.

2. Il perseguimento delle succitate finalità potrà avvenire attraverso:

- a) l'attivazione di premi, borse di studio, tesi di laurea, seminari specialistici, tirocini, e altre iniziative di orientamento formativo, dottorati di ricerca, corsi di master di primo e secondo livello, corsi di aggiornamento e/o riqualificazione professionale di lavoratori già impegnati o da reintrodurre in attività produttive, interventi per favorire l'inserimento nel mondo professionale, nel rispetto della vigente normativa;
- b) la promozione e l'attivazione di progetti e azioni per l'uso, nei processi formativi, di nuove tecnologie di comunicazione;
- c) la partecipazione congiunta e/o con terzi alla promozione e allo svolgimento di programmi nei settori della formazione, ricerca e trasferimento tecnologico in ambito sia nazionale sia internazionale;

- d) la stipula di contratti di ricerca e accordi aventi ad oggetto assegni di ricerca su specifici temi;
- e) la partecipazione congiunta a spin-off, con promozione dell'imprenditoria di giovani neolaureati/dottori di ricerca.

### **ART. 3**

#### **Convenzioni e contratti operativi**

1. Le Parti concordano che, per attuare le iniziative di volta in volta individuate nell'ambito delle finalità espresse nel precedente art. 2, potranno essere stipulate, tra le strutture dell'Università e C&T e/o le società del Gruppo C&T, apposite convenzioni e contratti operativi (di seguito anche le “**Convenzioni Operative**” o la “**Convenzione Operativa**”) con specifiche modalità di attuazione concordate tra i Referenti (come di seguito definiti) e le strutture coinvolte, nel rispetto della presente Convenzione quadro e della normativa vigente.
2. Le Convenzioni Operative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

### **ART.4**

#### **Oneri economici**

1. La presente Convenzione quadro non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici saranno determinati nelle singole Convenzioni Operative di cui al precedente art. 3, che individueranno la/e Parti e, se del caso, anche la/e relativa/e struttura/e organizzativa/e alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

### **ART. 5**

#### **Referenti**

1. Per l'attuazione delle attività di cui all'art. 2 le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comune verificandone periodicamente la realizzazione (di seguito il “**Referente**” o i “**Referenti**”).
2. Referente per l'Università è il Prof. Letterio Donato; Referente per il Gruppo C&T è il dott. Tiziano Minuti. I Referenti non hanno diritto ad alcuna remunerazione, restando rispettivamente a carico dell'Università e C&T ogni costo e spesa relativi agli stessi membri da ciascuna di esse designati.

3. Le Parti, ognuna per il tramite del proprio Referente o di soggetti designati dallo stesso, effettueranno incontri periodici, allo scopo di mantenere un costante flusso informativo e di scambio sull'attività didattica e scientifica, onde attivare le più opportune sinergie che consentano di migliorare le conoscenze di entrambe le Parti nei rispettivi ambiti e in quelli di comune interesse. Nel corso di tali incontri saranno opportunamente messi a fuoco i risultati raggiunti e gli ulteriori possibili sviluppi della collaborazione, non limitandosi solo agli aspetti scientifico/culturali, ma discutendo anche le possibili ricadute applicative sul versante industriale e le appropriate modalità di impiego.

## **ART. 6**

### **Sicurezza nei luoghi di lavoro**

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che le Parti, ciascuna per quanto di ragione, assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti dei soggetti ospitati nelle strutture presso cui si svolgeranno le attività oggetto delle singole Convenzioni Operative.

2. Ciascuna Parte, prima di consentire l'accesso alle proprie strutture nonché l'utilizzo di proprie attrezzature ai dipendenti, collaboratori e stagisti incaricati dello svolgimento delle attività previste dalle singole Convenzioni Operative (di seguito il "**Personale**") dell'altra Parte, nonché agli studenti, borsisti e dottorandi dell'Università coinvolti nell'esecuzione delle attività previste dalle singole Convenzioni Operative (di seguito gli "**Studenti**"), definirà con l'altra Parte le modalità di accesso e utilizzo delle stesse nel rispetto dei regolamenti, anche interni, e in conformità con le vigenti norme applicabili, in particolare quelle in materia di protezione, prevenzione, sicurezza nonché sanitarie.

3. Ciascuna Parte si impegna a fornire al Personale dell'altra Parte e agli Studenti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di propria pertinenza in cui tale Personale e tali Studenti siano destinati a operare, nonché sulle misure di prevenzione, sicurezza ed emergenza adottate in relazione alle attività previste dalle singole Convenzioni Operative.

4. Il datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra Parte gli elenchi dei soggetti che svolgono attività per le quali è eventualmente prevista la sorveglianza sanitaria.

5. L'accesso e la presenza del Personale dell'Università e degli Studenti all'interno dei locali e pertinenze di C&T saranno regolate anche dalle disposizioni contenute nel documento denominato "Documento di valutazione dei rischi", che con la sottoscrizione della presente

Convenzione quadro l'Università dichiara di conoscere e accettare integralmente.

L'accesso e la presenza del personale di C&T all'interno dei locali e pertinenze dell'Università sarà regolato, a sua volta, dalle disposizioni vigenti all'interno dell'Ateneo.

## **ART. 7**

### **Diritti di proprietà intellettuale**

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti coinvolti nei progetti scientifici collaborativi derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione quadro dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto nelle comunicazioni verso l'esterno, in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività; il tutto nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

2. Fatto salvo quanto diversamente previsto nelle singole Convenzioni Operative, il presente articolo disciplina:

a. i diritti di proprietà intellettuale detenuti o sviluppati prima dell'avvio delle attività previste dalle singole Convenzioni Operative (di seguito i “**Diritti Background**”);

b. i diritti di proprietà intellettuale dei risultati oggetto della collaborazione (comprendendo qualunque lavoro eseguito, dato o risultato ottenuto dal Personale dell'Università e/o dagli Studenti) tutelabili o meno, ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà intellettuale (di seguito i “**Risultati**”).

3. L'Università si impegna a concedere a C&T, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo, di utilizzare i propri “Diritti Background”, per produrre, utilizzare, vendere, offrire in vendita, pubblicizzare, importare, esportare e distribuire in tutto il mondo i Risultati e solo nella misura in cui i Diritti Background siano incorporati nei Risultati ovvero questi ultimi siano dipendenti, anche solo in parte, dai Diritti Background; in tale contesto le Parti provvederanno a formalizzare uno specifico accordo nel quale individueranno i contenuti dei Diritti Background riconosciuti a C&T tenendo conto degli specifici Risultati raggiunti. Analogamente, C&T riconosce all'Università il diritto non esclusivo di utilizzare i propri “Diritti Background”, per finalità di ricerca e docenza, nel rispetto dei limiti previsti dal successivo punto 5 del presente articolo e solo nella misura in cui i Diritti Background siano incorporati nei Risultati ovvero questi ultimi siano dipendenti, anche solo in parte, dai Diritti Background; in

tale contesto le Parti provvederanno a formalizzare uno specifico accordo nel quale individueranno i contenuti dei Diritti Background riconosciuti all'Università tenendo conto degli specifici Risultati raggiunti.

Resta inteso che, nel caso in cui i Diritti di Background di una delle Parti fossero, in tutto o in parte, soggetti a limitazioni derivanti da impegni di riservatezza assunti dalla stessa nei confronti di terzi, tale Parte si impegna a dare evidenza di tale circostanza, prima di utilizzare gli stessi nell'ambito delle attività previste dalla specifica Convenzione Operativa, e a procurarsi, qualora ragionevolmente possibile, le autorizzazioni necessarie per rimuovere dette limitazioni.

Le parti concordano sin d'ora che comunque non potranno costituire oggetto di Diritti di Background quei diritti che siano già oggetto di diritti di proprietà intellettuale stipulati tra una delle Parti e soggetti terzi.

4. Le Parti, tenuto conto che dall'attuazione della presente Convenzione quadro potrebbero derivare dei Risultati, convengono che i Risultati e la proprietà intellettuale connessa, fatto salvo quanto previsto dai punti 6, 7 e 8 del presente articolo, saranno di proprietà congiunta ed in quote di titolarità proporzionali all'apporto di attività inventiva a ciascuna Parte riferibile, salvo espressa rinuncia di una delle Parti da formulare in forma scritta, nei termini meglio indicati nelle Convenzioni Operative di cui all'articolo 3. Parimenti, le spese per la costituzione e la tutela di eventuali diritti di proprietà intellettuale (a mero titolo esemplificativo: brevetti per invenzioni industriali) verranno ripartite tra le Parti in funzione dell'apporto di attività inventiva a ciascuna Parte riferibile.

5. L'Università si impegna inoltre a non utilizzare i Risultati per finalità commerciali nei settori in cui il Gruppo C&T opera ovvero per attività con soggetti in concorrenza con quest'ultimo; in tale contesto le Parti provvederanno a definire lo specifico ambito in cui troverà applicazione il predetto impegno, tenuto conto del contesto scientifico e tecnico dell'attività prevista da ciascuna Convenzione Operativa.

6. Le Parti concorderanno in merito ad ogni aspetto dell'utilizzo e della tutela dei Risultati, fermo restando il diritto dell'Università di utilizzare i Risultati per finalità di ricerca, docenza e altri utilizzi, il tutto nei limiti previsti dal presente articolo. Ciascuna Parte dovrà astenersi da qualsiasi pubblicazione o divulgazione dei Risultati che possa in qualsivoglia modo pregiudicarne, anche solo in via teorica, la tutela (ad es. la procedura di brevettazione) o l'utilizzo degli stessi in regime di segreto industriale.

7. La pubblicazione dei Risultati da parte dell'Università dovrà essere soggetta alla preventiva verifica e autorizzazione di C&T entro il termine di 60 (sessanta) giorni prima della data di pubblicazione, al fine di verificare che tali documenti non pregiudichino la tutela dei Risultati. Nel caso in cui i documenti contengano informazioni che potrebbero pregiudicare, a giudizio di C&T, la tutela dei Risultati, le Parti concorderanno, di volta in volta, il grado di astrattezza e genericità della pubblicazione, tale da garantire, contemporaneamente, la legittima esigenza di divulgazione (in pubblicazioni e convegni) dei Risultati di interesse scientifico raggiunti e la tutela dei Risultati stessi, anche in regime di segreto industriale, che comunque non dovrà essere pregiudicato in alcun modo.

8. Qualora C&T dovesse farsi carico degli oneri economici previsti da una Convenzione Operativa, ove non finalizzata al reclutamento di personale universitario e/o non disposto diversamente nella stessa Convenzione Operativa, i Risultati e la proprietà intellettuale che dovessero derivare dallo svolgimento delle attività oggetto di tale Convenzione Operativa, saranno di proprietà esclusiva di C&T, fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 7 in relazione alla possibilità per l'Università di pubblicare i Risultati per fini esclusivamente scientifici.

9. Le parti si impegnano a fornirsi il reciproco supporto necessario per l'attuazione delle previsioni del presente articolo.

## **ART. 8**

### **Coperture assicurative**

1. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a fare in modo che i soggetti che svolgeranno le attività oggetto delle singole Convenzioni Operative siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente punto con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

## **ART. 9**

### **Durata e rinnovo della convenzione**

1. La presente Convenzione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti.

2. E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza della presente Convenzione quadro.



3. Al termine della presente Convenzione quadro le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dalle Convenzioni Operative stipulate.

## **ART. 10**

### **Recesso o scioglimento**

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione quadro ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante PEC. Resta espressamente convenuto che la Parte recedente non potrà essere ritenuta, in ragione del recesso, in alcun modo responsabile per danni, costi, spese, oneri di qualsivoglia ragione, tipo od origine.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione quadro già eseguita.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento, o di scadenza della Convenzione quadro, le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e le singole Convenzioni Operative già stipulate alla data di estinzione della Convenzione quadro, salvo quanto diversamente disposto nelle stesse.
5. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la scadenza della Convenzione quadro, così come l'esercizio della facoltà di recesso, lo scioglimento ovvero l'estinzione della stessa per qualsiasi ulteriore causa occorsa, non pregiudicherà la validità ed efficacia dei diritti ed obblighi di ciascuna Parte in forza delle previsioni di cui agli Articoli 7, 12, 13, 14 e 16 che rimarranno in vigore e continueranno ad essere efficaci.

## **ART. 11**

### **Utilizzo dei segni distintivi delle Parti**

1. Ciascuna Parte può usare nome, marchio o altro segno distintivo dell'altra Parte soltanto per lo svolgimento di attività in esecuzione della presente Convenzione quadro e previo assenso della Parte titolare del segno distintivo. Resta escluso l'utilizzo per scopi di pubblicità commerciale.

## **ART. 12**

### **Riservatezza**

1. Per informazioni riservate (di seguito le “**Informazioni Riservate**”) si intendono tutte le

informazioni di qualsivoglia natura (commerciale, finanziaria, tecnica, operativa, gestionale, amministrativa, legale, ecc.) e in qualsiasi forma (scritta o orale, in formato visivo o elettronico, su supporto cartaceo, magnetico o digitale, senza esclusione alcuna), con ciò ricomprendendo a titolo esemplificativo e non esaustivo atti, documenti, dati, know-how, disegni, modelli, schemi, formule, progetti, procedure o processi, immagini, files, archivi, database, software e relativi codici sorgente, materiali, campioni di materiale, prodotti, attrezzature, campioni di prodotto, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole, codici ed algoritmi, inclusi altresì i Risultati, che siano divulgate da C&T e/o da qualunque società del Gruppo C&T o dall'Università e/o da sue società controllate (di seguito, ciascuna, la **“Parte Divulgante”**) all'Università e/o a sue società controllate o a C&T e/o a qualunque società del Gruppo C&T (di seguito, ciascuna, **“Parte Ricevente”**) o comunque acquisite dalla Parte Ricevente.

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione quadro pertanto, la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare tutte le misure che la Parte Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie Informazioni Riservate di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti della presente Convenzione quadro scadranno decorsi 5 (cinque) anni dalla data più remota tra la cessazione della presente Convenzione quadro e di scadenza dell'ultima Convenzione Operativa stipulata in forza della presente Convenzione quadro. Resta inteso che, con riferimento alle Informazioni Riservate che costituiscono un segreto industriale, gli obblighi di confidenzialità continueranno fino a quando tali Informazioni Riservate non costituiranno più un segreto commerciale ai sensi della legge applicabile

3. Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che:

- a) siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito, a condizione che ciò non derivi dall'inadempimento di obblighi di confidenzialità della Parte Ricevente;
- b) siano note alla Parte Ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate dalla Parte Ricevente in modo indipendente e senza l'utilizzo delle Informazioni Riservate;
- c) debbano essere rivelate (i) in seguito ad un provvedimento o richiesta vincolante da parte

di un'autorità governativa, bancaria, fiscale, regolamentare giudiziaria o di sorveglianza ovvero di altra autorità indipendente munita dei relativi poteri, (ii) in quanto richiesto dalle disposizioni dei mercati nei quali sono quotate le azioni o altri strumenti finanziari di C&T e/o di qualunque società del Gruppo C&T, (iii) in quanto richiesto da regolamentazioni di autorità competenti o da qualsivoglia legge inderogabile di un qualunque Paese avente giurisdizione sulle attività di C&T e/o di una qualsiasi società del Gruppo C&T, purché la Parte Ricevente ne dia, ove legalmente possibile, notizia e/o si consulti con la Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere adottate iniziative volte ad opporsi a tali richieste o predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o del regolamento o all'ordine dell'autorità richiedente. In tali casi le Informazioni Riservate dovranno essere divulgate nella misura minima necessaria, tenendo in ogni caso conto delle esigenze della Parte Divulgante dirette a evitare o limitare l'ampiezza delle comunicazioni e/o a regolare le tempistiche, il contenuto e le modalità di divulgazione delle stesse.

4. La Parte Ricevente, ferma restando la propria responsabilità, si impegna a limitare la diffusione delle Informazioni Riservate ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico e, in ogni caso, a condizione che tali soggetti:

- si impegnino a considerare come riservate e confidenziali le Informazioni Riservate ricevute dalla Parte Divulgante;
- si impegnino a non riprodurre ed utilizzare per fini diversi rispetto a quelli delle attività le Informazioni Riservate.

5. In particolare l'Università si impegna, prima dell'esecuzione delle attività, su richiesta di C&T, a dare evidenza dell'assunzione dei predetti impegni da parte del proprio Personale e degli Studenti.

## **ART. 13**

### **Trattamento dei dati personali**

1. Con riferimento ai dati personali relativi alle persone fisiche di contatto (ovvero coloro che costituiscono punti di riferimento per la gestione della presente Convenzione Quadro) trattati esclusivamente nell'ambito e per la finalità di esecuzione della presente Convenzione Quadro (di seguito "Dati di Contatto"), le Parti si impegnano a trattare gli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. In particolare, le Parti danno atto che ciascuna di esse assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento e a tale fine si impegnano a: i) limi-

tare il trattamento dei Dati di Contatto alla sola finalità sopramenzionata; ii) rendere accessibili i Dati di Contatto ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare autorizzati e solo per quanto strettamente necessario; iii) conservare i Dati di Contatto nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità e, comunque, fino a che non sia stata perseguita la finalità di trattamento; iv) porre in essere tutte le misure necessarie, così come previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (di seguito “GDPR”) e da ogni altra normativa di volta in volta applicabile.

#### **Art. 14**

##### **Adempimenti di cui al D.Lgs 231/2001 e alla Legge n. 190/2012**

1. C&T dichiara di rispettare i principi e uniformarsi alle prescrizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e di avere adottato un codice etico e un modello di gestione, organizzazione e controllo, come previsto dalla citata normativa. Entrambi i documenti sono pubblicati sul sito: [www.carontetourist.it](http://www.carontetourist.it).

L’Università si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia anche solo astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

La violazione dei principi espressi dalla normativa di riferimento, assunti nel modello può essere considerata inadempimento grave agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione Quadro e può costituire motivo di risoluzione anticipata ipso iure ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., senza preavviso.

2. L’Università ha adottato e pubblicato sul proprio sito istituzionale il “Codice di comportamento dei dipendenti dell’Università degli Studi di Messina” (D.R. rep. 435 del 27/02/2017), a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e in attuazione del DPR n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione), il quale definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti dell’Ateneo sono tenuti ad osservare. L’Università ha altresì adottato e pubblicato sul proprio sito istituzionale il proprio “Codice etico” finalizzato a regolare i rapporti tra le persone che operano all’interno della stessa, nonché i comportamenti che questi sono tenuti ad adottare nelle relazioni con i soggetti pubblici e privati con i quali interagiscono, e volto in particolare a rifiutare ogni forma di favoritismo e nepotismo. Infine, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. n. 190/2012, l’Università adotta ogni anno il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la gestione del rischio di corruzione, adesso parte del Piano integrato di amministrazione e/o organizzazione (PIAO).

3. In caso di violazione da parte di una delle Parti dei principi sanciti dai propri codici, l'altra Parte avrà diritto di risolvere la presente Convenzione quadro e tutte le Convenzioni Operative che dovessero essere state stipulate, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti da tale inadempimento.

#### **ART. 15**

##### **Incompatibilità**

1. L'Università dichiara, riguardo al Personale e agli Studenti coinvolti nelle attività oggetto della presente Convenzione quadro, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche rispetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi, opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.

#### **ART. 16**

##### **Controversie e Foro competente**

1. Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione, dall'applicazione e/o alla validità della presente Convenzione quadro. Fatto salvo quanto previsto nelle singole Convenzioni Operative, in caso non sia possibile raggiungere una definizione amichevole delle controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione quadro sarà competente in via esclusiva il foro determinato secondo le previsioni di cui al Codice di Procedura Civile.

#### **Art. 17**

##### **Registrazione e Bollo**

La presente Convenzione Quadro è soggetta a registrazione in caso d'uso e le relative spese saranno a carico della parte richiedente. Essa è, inoltre, soggetta ad imposta di bollo che sarà assolta dall'Università in modalità virtuale, giusta Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

#### **Art. 18**

##### **Disposizione Finale**

Le Parti dichiarano e si danno atto che tutte le pattuizioni contenute nella presente Convenzione quadro sono frutto di libera negoziazione tra le stesse e che, pertanto, a nessuna delle predette clausole, ivi inclusa la presente, può essere riconosciuto o in alcun modo attribuito il carattere di vessatorietà ai sensi degli Art. 1341 e 1342 cod. civ.

Per l'Università degli Studi di Messina

Il Rettore

Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per la Società Caronte & Tourist

L'Amministratore Delegato

Dott. Ing. Vincenzo Franza